



La nuova legge sulle professioni non organizzate I mutamenti della pratica professionale e il conseguimento di un rinnovato valore per la vita associativa

di Alessandro Cafiero¹

La legge n. 4 del 14/01/2013

Dal 10 febbraio 2013 è in vigore la Legge n. 4 del 14/01/2013, pubblicata in G.U. n. 22 del 26/01/2013, che disciplina le professioni non regolamentate rivolte ad attività di prestazione di servizi a favore di terzi ed esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

Con la legge 4/2013 tali professioni diventano "**professioni non organizzate in ordini e collegi**", assegnando riconoscimento e visibilità a un ampio complesso di tipologie che si sostiene siano rappresentate da circa tre milioni di professionisti. Sono comprese tutte le professioni regolate da associazioni, ma ne sono escluse quelle organizzate in ordini o collegi, le professioni sanitarie e le attività (mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio) già regolate da norme specifiche.

In realtà, le associazioni in futuro svolgeranno sempre di più un ruolo essenziale nell'organizzazione e nello sviluppo economico nazionale del lavoro professionale.

Inoltre, le motivazioni e le visioni che fino a oggi hanno spesso costituito la spinta propulsiva ad aderire a un'associazione professionale (rappresentanza, senso di appartenenza, identificazione, condivisione) risulteranno integrate da ulteriori forme di riconoscimento delle competenze degli associati (tutela, codice etico, regole deontologiche, formazione, aggiornamento, qualificazione, certificazione).

La legge stabilisce che:

Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

¹ Direttore Comitato Paritetico Territoriale di Venezia, Consigliere Nazionale AIF, Team Leader Gruppo "Contesti e Visioni", Coordinatore GdL "Legge 4/2013". E-mail: direzione@cptvenezia.org



Di conseguenza, le **professioni organizzate in associazioni** vengono recepite e responsabilizzate, a garanzia della qualità delle prestazioni e della consapevolezza che, anche per loro, parte la sfida all'apporto della crescita delle competenze, sia dei singoli professionisti che vi aderiscono che delle associazioni stesse.

Esse, inoltre, potranno promuovere **forme di garanzia a tutela del cliente** tra cui l'attivazione di uno sportello per il cittadino/consumatore, indispensabile per acquisire informazioni sugli iscritti o di riferimento in caso di contenzioso con professionisti.

Inoltre, al fine di tutelare clienti o consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, previa le verifiche necessarie e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, potranno rilasciare agli associati **attestazioni** su molteplici aspetti e promuovere la **costituzione di organismi di certificazione** per la conformità di figure e prestazioni alle norme tecniche UNI di riferimento.

Tale scenario sollecita, per le professioni interessate, un sistema costruito su criteri e prassi comuni, trasparenti e riconosciute, in una prospettiva di un permanente adeguamento, mantenimento e arricchimento delle competenze, considerando tutti i contesti formativi (siano essi **formali, non formali o informali**) e tutte le posizioni professionali, da chi intraprende la carriera ai più esperti.

La norma prevede due diverse modalità per qualificare o certificare le professionalità.

1. Autoregolamentazione volontaria individuale

I soggetti interessati concorrono alla preparazione di una Norma UNI, in accordo con i principi propri della normazione volontaria (imparzialità, rappresentatività e consenso) e allo schema EQF. Successivamente, gli Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA (Ente Nazionale di Accreditamento) possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista (anche non iscritto ad alcuna associazione) il certificato di conformità alla Norma Tecnica UNI definita per quella professione e dove sono inclusi anche i requisiti di adeguamento permanente.

2. Attestazione da parte delle Associazioni Professionali

Le Associazioni Professionali (AP) in possesso di determinati requisiti (**TABELLA 1**) possono rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del rappresentante legale e previa verifica, un'attestazione relativa a:

- la regolare iscrizione all'associazione del professionista;
- i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale seguiti dagli iscritti per esercitare l'attività e poter rimanere nell'associazione;
- le garanzie fornite dall'associazione al cliente/consumatore;
- l'eventuale possesso di polizza assicurativa stipulata dal professionista per la responsabilità professionale.

Ciò nonostante, le due modalità precedentemente delineate, non rappresentano la prerogativa necessaria per esercitare l'attività professionale. Infatti, il professionista non iscritto ad alcuna associazione professionale può continuare a svolgere la propria attività come prima.

Se, viceversa, sceglie di iscriversi a un'associazione, deve accettare di sottoporsi a una serie di obblighi e verifiche orientati a garantire la qualità della prestazione e la tutela del cliente/consumatore. Inoltre, nel caso usufruisca dell'attestazione rilasciata



dall'associazione, deve anche informare il cliente sul nome dell'associazione e sul proprio numero di iscrizione alla stessa.

La legge si fonda sul presupposto che molti professionisti possano "capitalizzare" la professione in un contrassegno di qualità o che siano i clienti stessi a pretenderlo. In ogni caso l'intento è quello di migliorare i servizi e ostacolandone le discrepanze.

Ne consegue come tutto ciò abbia per il formatore (in quanto professione non organizzata) evidenti conseguenze in merito alle proprie forme di aggregazione.

TABELLA 1: I REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI	
STATUTI E CLAUSOLE ASSOCIATIVE CHE ASSICURINO:	<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza delle attività e degli assetti associativi, - la dialettica democratica tra gli associati, - l'osservanza dei principi deontologici, - struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
PRECISI CRITERI PER POTER REALIZZARE:	<ul style="list-style-type: none"> - la formazione permanente dei propri iscritti, - l'adozione di un codice di condotta (art. 27 bis Codice del Consumo), - la vigilanza sulla condotta professionale degli associati e le relative sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del codice di condotta.
FORME DI GARANZIA DA ATTIVARE A TUTELA DEL CLIENTE/CONSUMATORE:	<ul style="list-style-type: none"> - sportello per il cittadino/consumatore, - punto di riferimento in caso di contenzioso con i singoli professionisti, - informazioni sull'attività professionale e sugli standard qualitativi richiesti da esse agli iscritti.

Di conseguenza, con la Legge n. 4/2013 la funzione svolta dalle Associazioni diventa fondamentale.

AIF, consapevole dell'importanza del proprio ruolo, conferma il suo impegno al servizio dei propri soci e la disponibilità ad assumersi la responsabilità di provvedere alla qualità dei propri associati, rimettendosi al giudizio e al controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per fornire un nuovo quadro operativo di riferimento e in funzione di quanto AIF nel passato ha già approntato (profili professionali, loro certificazione e mantenimento), la Presidenza ha istituito un Gruppo di Lavoro, coordinato da chi vi scrive e composto da **Myriam Ines Giangiacomo, Giuseppe Mandarano e Renato Bisceglie** con il compito di elaborare e proporre le necessarie modifiche statutarie e organizzative, nonché eventuali nuovi criteri dei processi di validazione, certificazione e formazione delle competenze dei formatori uniformate alla norma. Senz'altro i passaggi più significativi saranno:

- ➔ la ridefinizione (se necessaria) del quadro complessivo dei profili professionali della formazione, le competenze di ognuno e la pianificazione della sua gestione ed evoluzione;
- ➔ la realizzazione di un proprio modello di riferimento per ogni profilo professionale e le modalità di qualifica previste,
- ➔ l'elaborazione di un progetto primario per la formazione e il mantenimento delle competenze di ogni profilo professionale;
- ➔ il loro adeguato riconoscimento e la relativa valorizzazione;
- ➔ la predisposizione delle modalità valutative e di riscontro (prove) idonee a comprovare le competenze effettivamente possedute;
- ➔ la costruzione del relativo data base di gestione ad uso interno e pubblico.



TABELLA 2: SINTESI DEI CONTENUTI DELLA LEGGE N. 4/2103	
L'OBBLIGATORIETÀ DEL RIFERIMENTO	<i>Chiunque svolga la professione non organizzata in albi o collegi segna, in ogni documento e rapporto scritto col cliente, l'espresso riferimento della propria attività in quanto applicabile alla legge n. 4/2013</i>
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	<i>La professione è esercitata in tre forme:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuale, 2. associata, societaria, cooperativa 3. lavoro dipendente
LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (AP)	<ul style="list-style-type: none"> - Non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva - Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche - Garantiscono (con statuti e clausole associative) la trasparenza delle attività e degli assetti associativi - Promuovono la formazione permanente degli iscritti - Adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo - Vigilano sulla condotta professionale degli associati - Stabiliscono le sanzioni disciplinari
GLI ELEMENTI ASSOCIATIVI	<i>Le AP assicurano piena conoscenza dei seguenti elementi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Atto costitutivo e statuto - Precisa identificazione delle attività professionali - Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali - Struttura organizzativa - Requisiti per la partecipazione all'associazione
L'INFORMAZIONE	<i>Le AP pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità</i>
LE FORME AGGREGATIVE	<i>Le AP, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica</i>
AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLONTARIA	<ul style="list-style-type: none"> - La conformità della prestazione professionale si basa sull'attinenza di una normativa tecnica UNI - Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove l'informazione riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, della norma tecnica UNI definita per la singola professione
IL SISTEMA DI ATTESTAZIONE	<i>Le AP possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa a:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione del professionista all'associazione - Requisiti necessari alla partecipazione all'associazione - Standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare - Garanzie fornite dall'associazione all'utente - Possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale - Possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica Uni
L'ELENCO DELLE AP	<i>È pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet</i>
LA VIGILANZA	<i>I compiti relativi alla corretta attuazione della legge spettano al Ministero dello Sviluppo Economico</i>

Conclusioni

AIF ha, da sempre, una visione della formazione orientata a garantire la **centralità della persona** in quanto protagonista del proprio apprendimento, del proprio cambiamento e della propria crescita personale e professionale.

aiflearningnews@gmail.com - www.aifonline.it



Ne deriva che il significato che AIF concentra sulla nostra professione è quello di riconoscere, rispettare e valorizzare le differenze (della persona, tra persone, tra contesti), riconoscendo la pluralità delle formazioni e la sempre più ampia diversità di approcci, metodologie, tipologie e contenuti.

Inoltre, tale centralità va favorita all'interno dei sistemi in cui la persona stessa si esprime (organizzativi, sociali e culturali).

Pertanto, lungo tutto il processo di ridefinizione e ricomposizione originato da questa legge e nel rispetto del nuovo ruolo associativo, AIF farà sempre attenzione a questi 5 principi essenziali:

1. Realizzare un opportuno sistema di apprendimento permanente.

Mettendo a punto e attuando efficaci strategie di sviluppo delle competenze del formatore; tenendo conto del quadro nazionale delle qualifiche in coerenza con quello europeo EQF (European Qualifications Framework) e preparando percorsi di apprendimento adeguati e flessibili.

2. Migliorare la qualità e l'efficacia della formazione.

Facendo in modo che ogni formatore sia in grado di acquisire le competenze fondamentali in chiave europea. L'eccellenza e il valore della formazione vanno sviluppate a tutti i livelli e per tutte le condizioni professionali.

3. Sostenere la motivazione alla cittadinanza attiva.

Le strategie e le politiche associative devono consentire a ogni formatore di poter acquisire e sviluppare le competenze professionali chiave per favorire la sua occupabilità e acquisire un'appropriata formazione per il dialogo interculturale.

4. Favorire la creatività e l'innovazione.

Promuovendo l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i formatori e garantendo il valido funzionamento del triangolo della conoscenza (formazione-ricerca-innovazione).

5. Garantire la partecipazione sociale.

Promuovendo e incentivando la cooperazione tra il mondo delle professioni formative, le imprese (e loro forme rappresentative), le altre parti interessate e la stessa società civile al fine di sostenere comunità di apprendimento più ampie e poliedriche.

IL GRUPPO DI LAVORO AIF LEGGE N. 4/2013		
COMPONENTI	ALESSANDRO CAFIERO	(CONSIGLIERE NAZIONALE AIF) <i>Coordinatore</i>
	RENATO BISCEGLIE	(CONSIGLIERE NAZIONALE AIF)
	MYRIAM INES GIANGIACOMO	(PRESIDENTE AIF LAZIO)
	GIUSEPPE MANDARANO	(PRESIDENTE AIF TOSCANA)

